DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CYBERSICUREZZA, DEFINIZIONE DELL'ARCHITETTURA NAZIONALE DI CYBERSICUREZZA E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

Art. 14

Relazioni annuali

Entro il 30 aprile di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta dall'Agenzia nell'anno precedente, in materia di cybersicurezza nazionale. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al COPASIR una relazione sulle attivita' svolte nell'anno precedente dall'Agenzia in raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge n. 124 del 2007, nonche' in relazione agli ambiti di attivita' dell'Agenzia sottoposti al controllo del Comitato ai sensi del presente decreto.

Versione in vigore dal 15 giugno 2021, non più in vigore dal 5 agosto 2021 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale
Estremi	Decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2021

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-cybersicurezza-definizione-dell/art-14-relazioni-annuali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it